



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro

La Corte, così composta:

dott.ssa	Gabriella Portale	Presidente
dott.	Antonio Cestone	Consigliere relatore
dott.	Domenico Ottavio Siclari	Consigliere

ha pronunciato all'udienza del 9.6.2022 la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 645 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Caterina Battaglia, Silvia Parisi, Marcello Carnovale, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomaioli

appellante

E

Badica Georgiana, con gli Avv.ti Ida Filippelli e Sergio Bruno

appellata

Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità di maternità.

Conclusioni: come da atti di causa.

Svolgimento del processo

1) Con ricorso del 16.1.16 Badica Georgiana esponeva: a) che nell'anno 2012 aveva lavorato come bracciante agricola per almeno 51 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola Carbone Raffaele; b) che il 27.4.13 aveva partorito prematuramente alla 22^a settimana di gestazione e che la bambina era nata viva ma morta dopo circa un'ora dal parto; c) che il 7.4.14 aveva presentato domanda di maternità in relazione al congedo obbligatorio goduto dal 1.3.13 al 1.7.13; d) che l'Inps aveva respinto la domanda con la motivazione: aborto prima dei 180 giorni.

2) Sosteneva di aver diritto all'indennità di maternità, prevista dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, infatti l'indennità è corrisposta in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, in caso del decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità.

3) Nella resistenza dell'Inps, con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha accolto il ricorso, per l'effetto condannando l'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di maternità per il periodo richiesto nella domanda.

4) In particolare il tribunale, richiamato l'art. 63, comma 2, D. Lgs. n° 151/01, ha accertato che dalla documentazione prodotta dall'Inps emergeva che la ricorrente aveva lavorato come bracciante agricola per 57 giornate nell'anno 2012. Ha quindi accolto la domanda con la seguente motivazione: *L'indennità richiesta è stata negata sul presupposto di un aborto intervenuto prima dei 180 giorni (l'interruzione di gravidanza prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione si considera malattia e come tale viene trattata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976, con possibilità della lavoratrice di riprendere, comunque, l'attività lavorativa subito dopo l'evento).* Tuttavia nella fattispecie in esame non si configura aborto, posto che, secondo la documentazione allegata da parte ricorrente, la bambina è stata partorita viva ed è morta solo successivamente.

5) Avverso tale sentenza l'Inps ha proposto appello denunciando:

3.1) che il tribunale aveva erroneamente applicato gli artt. 19 D. Lgs. n° 151/01 e 12 Dpr n° 1026/76, da cui emergeva chiaramente che l'interruzione spontanea della gravidanza, ove intervenuta anteriormente al 180° giorno dall'inizio della gestazione, doveva essere considerata comunque come malattia e come tale trattata. Al contrario, l'interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata parto a tutti gli effetti con diritto all'indennità di maternità. Tanto era confermato dalla nota di pronuncia di legittimità n° 3993/83, dalla quale si desumeva che ciò che rileva è solo il dato temporale (prima o dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione) in cui l'interruzione della gravidanza si verifica, non assumendo alcun rilievo la circostanza relativa alla sopravvivenza del feto per un breve periodo dopo la sua espulsione. Nel caso di specie, era stata la stessa ricorrente a dedurre e provare con la documentazione in atti che la interruzione della gravidanza si era verificata alla 22^a settimana, ovvero 154° giorno, dall'inizio della gestazione, per cui nel caso di specie non poteva essere riconosciuta l'indennità di maternità;

b) che la ricorrente non aveva fornito prova di aver lavorato per almeno 51 giornate nell'anno precedente a quello di fruizione del congedo di maternità ovvero nello stesso anno del congedo, ma prima dell'inizio dello stesso.

6) Badica Georgiana si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, assumendolo infondato, e per la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'appellata ha richiamato l'art. 12 del Dpr 1026/76, sostenendo che la norma in esame parla di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, nel caso in esame non vi è stata nessuna interruzione di gravidanza, ma **vi è stato un parto**, un parto prematuro avvenuto alla 22^a settimana di gestazione. Invero, in data 27.04.2013 la sig.ra Badica Georgiana (appellata) alle ore 23,45 ha partorito una bambina viva e solo successivamente è morta. Si è trattato del c.d. parto "fortemente" prematuro....

7) All'udienza del 9.6.22 i procuratori delle parti hanno insistito e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

8) Con assorbimento del secondo motivo di appello, è fondato il primo è tanto impone la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda di indennità di maternità che Badica Georgiana ha proposto il 16.1.16.

9) Nel caso di specie è stata la stessa ricorrente a dedurre e documentare in atti che l'interruzione della gravidanza avvenne alla 22^a settimana dall'inizio della gestazione, dunque prima del 180° giorno da tale momento.

10) Al caso in esame deve essere applicato l'art. 12 Dpr n° 1026/76 (regolamento di esecuzione della Legge n° 1204/71), tuttora in vigore stanti le previsioni degli artt. 85 e 87 D. Lgs. n° 151/01.

11) L'art. 12 citato prevede quanto segue:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto.

E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione.

Per il computo dei periodi di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza e' stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente decreto.

12) Con pronuncia n° 3993 del 1984, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 (contenente il regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), nello stabilire (con disposizione sostanzialmente identica a quella già dettata dall'art. 12 del d.P.R. 21 maggio 1953 n. 568) che l'interruzione della gravidanza si considera come aborto o parto (premature) a seconda che si verifichi entro od oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, fa riferimento ad una nozione di evento interruttivo diversa da quella propria della scienza medica, facendo coincidere tale evento - per evidenti esigenze di certezza ed in armonia con le finalità di tutela perseguite dalla legge - non con la morte del prodotto del concepimento (non sempre accertabile con facilità e sicurezza) ma con il dato certo dell'espulsione del feto, rapportato all'altro dato, certo e legislativamente stabilito, costituito dai centottanta giorni dall'inizio della gravidanza, come determinato sulla base del certificato medico di cui all'art. 28 della legge, restando esclusa la possibilità di accertare preventivamente, sul piano medico-legale, l'esattezza o meno della data presunta del parto indicata da detto certificato o la permanenza o meno dello stato di gravidanza indipendentemente dall'espulsione del feto (nella specie, enunciando il principio suesposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all'indennità di maternità e disatteso la tesi dell'I.N.A.M. secondo cui l'interruzione della gravidanza, sebbene l'espulsione del feto fosse avvenuta dopo il centottantesimo giorno dall'inizio della gravidanza, doveva essere qualificata come aborto per essere il prodotto del concepimento morto al quinto mese).

13) Ciò che rileva, dunque, è solo il dato temporale relativo alla interruzione della gravidanza e alla espulsione del feto, mentre è irrilevante che, come valorizzato dal tribunale, il prodotto del concepimento sia in possesso delle funzioni vitali al momento dell'espulsione.

14) Per quanto chiarito dalla Suprema Corte, se l'interruzione della gravidanza avviene prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, il caso andrà trattato come malattia, se successivamente al 180° giorno si avrà diritto all'indennità di maternità. Tanto ciò vero che nel caso all'esame della pronuncia del 1984, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di maternità in un caso in cui l'interruzione della gravidanza era intervenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, essendo irrilevante che il prodotto del concepimento fosse morto già al 5° mese da tale momento.

15) Nel caso di specie, però, è ammesso dalla stessa lavoratrice, nonché documentale, che l'interruzione della gravidanza si è verificata alla 22^a settimana, ovvero al 154° giorno, dall'inizio della gestazione, sicché non sussiste il diritto alla indennità di maternità azionato in giudizio.

16) Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso depositato il 24.7.20 avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n° 584/20, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio del 16.1.16;
- 2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, del 9.6.22.

Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone

Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale